

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 febbraio 1988, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(ECU / t)	
Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 000	117,00
1107 10 99 000	170,00
1107 20 00 000	200,00